



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 113 del 04/07/2012 -
Determinazione nr. 1559 del 05/07/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per gli "allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella all'Allegato IV parte II lettera nn".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, così come modificato dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) reca, nella parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184) apporta notevoli modifiche, tra l'altro, alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla parte V, come modificata dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l'autorità competente proceda, entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art. 272 comma 2) per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV, ferma restando la possibilità di procedere in merito anche per categorie di stabilimenti che non svolgono le attività sopra richiamate, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- l'art. 281, comma 3 del Titolo I, parte V, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. prevede che "i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1 settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni...OMISSIS la

relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 ovvero ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. ...”;

- all'Allegato IV parte II lettera nn) gli allevamenti che ricadono nella categoria presente nell'elenco sono quelli effettuati in ambienti confinati. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali;
- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, fra l'altro, che i valori limite di emissione e le prescrizioni siano stabiliti in conformità all'articolo 271 commi da 5 a 7. Pertanto, per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi, i valori limite di emissione e le prescrizioni, devono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quanto disposto nelle normative regionali e nei piani e programmi di qualità dell'aria. Inoltre non devono essere meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti generali della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;
- il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale si applichi a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione e che l'autorità competente proceda, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” all'art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06, sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché dalle modifiche sostanziali e dai trasferimenti in altre località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272, e 275 del D.Lgs. 152/06 (lettera c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);
- l'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 specifica, tra l'altro, che il Servizio Qualità dell'aria attende agli adempimenti provinciali, in attuazione della legislazione in materia;

RITENUTO di dover adottare un'autorizzazione a carattere generale conforme a quanto previsto dalla parte V del D.Lgs. 152/06 così come modificato decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

CONSIDERATO CHE:

- gli allevamenti che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare alla Provincia una comunicazione redatta secondo il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione”, pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>);
- le condizioni tecniche, il rispetto delle quali è presupposto indispensabile per l'adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06, art. 272, comma 2), risultano allegate al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- è opportuno che la richiesta di adesione sia contestualmente inviata al Comune sede dell'allevamento, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 ed al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG competenti per territorio;

- alla stesura del presente provvedimento ha collaborato anche il Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG fornendo il proprio supporto tecnico;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

D E T E R M I N A

di rilasciare, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, un'autorizzazione generale alle emissioni secondo i 12 articoli seguenti:

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente “autorizzazione di carattere generale” è rilasciata ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori di **“allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella”** ed in cui vengono effettuate esclusivamente attività per le quali l'autorità competente abbia emanato un'autorizzazione di carattere generale.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
- Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	- Da 200 a 400
- Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	- Da 300 a 600
- Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	- Da 300 a 600
- Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	- Da 300 a 600
- Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	- Da 1000 a 2.500
- Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	- Da 400 a 750
- Suini: accrescimento/ingrasso	- Da 1000 a 2.000
- Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	- Da 2000 a 4.000
- Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	- Da 25000 a 40.000
- Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	- Da 30000 a 40.000
- Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	- Da 30000 a 40.000
- Altro pollame	- Da 30000 a 40.000
- Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	- Da 7000 a 40.000
- Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	- Da 14000 a 40.000
- Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	- Da 30000 a 40.000
- Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	- Da 40000 a 80000
- Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	- Da 24000 a 80.000
- Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	- Da 250 a 500
- Struzzi	- Da 700 a 1.500

2. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali;
3. Le aziende che esercitano oppure che intendono avviare, modificare o trasferire le attività di cui al precedente punto, con caratteristiche lavorative e gestionali diverse da quelle previste nella presente determinazione, devono presentare alla Provincia apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
4. Per gli allevamenti in cui sono presenti anche impianti o attività per le quali non siano state predisposte autorizzazioni generali, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

Art. 2 – MODALITA' E TEMPI DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE

1. I gestori degli allevamenti che intendono aderire alla presente autorizzazione generale (nuovo allevamento, modifica sostanziale, trasferimento), presentano preventivamente istanza alla Provincia, utilizzando il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
2. I gestori di allevamenti già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
3. I gestori degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ossia il 29 aprile 2006) e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988 e che intendono aderire alla presente autorizzazione generale, devono presentare la domanda di adesione alla Provincia di Pordenone e, per conoscenza, al Comune di competenza, all'ARPA, Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari utilizzando esclusivamente il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), entro il 31 luglio 2012, come previsto dall'art. 281 comma 3 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. L'adesione, consente ai gestori di cui ai punti 2 e 3 di continuare l'esercizio dell'allevamento nel rispetto del presente provvedimento, salvo che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione. Qualora sia necessario realizzare un adeguamento per poter aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, deve essere presentato un progetto in allegato alla domanda di adesione. L'adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dai relativi allegati deve avvenire entro il 01 settembre 2013.
L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta, per gli impianti di cui al precedente punto 2, la verifica d'ufficio per l'eventuale revoca degli atti autorizzativi vigenti.

Art. 3 – CAUSE DI DINIEGO ALL'ADESIONE

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- a) la domanda di adesione non sia compilata in base al modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*"

pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) in ogni sua parte;

- b) non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4;
- c) vi sia opposizione motivata del Comune o qualche altro ente;
- d) in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che ricadono in una particolare tutela ambientale;
- e) siano accertate sull'attività condizioni di irregolarità;
- f) in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale;
- g) nello stabilimento non vengano svolte esclusivamente attività per le quali l'autorità competente abbia emanato delle autorizzazioni di carattere generale.

Art. 4 – OBBLIGHI

È fatto obbligo ai soggetti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) nel caso di installazione di nuovi allevamenti, trasferimento o modifica sostanziale i gestori devono:
 - installare e avviare gli allevamenti solamente dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale. Entro tale termine, la Provincia può negare al soggetto richiedente l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - mettere a regime gli impianti che producono emissioni convogliate entro novanta (90) giorni dalla data della messa in esercizio;
 - qualora le date di messa in esercizio e/o di messa a regime indicate dalla società nella domanda di adesione alla presente autorizzazione non venissero rispettate, comunicarlo tempestivamente alla Provincia di Pordenone e al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
 - entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, effettuare le misure analitiche delle emissioni convogliate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
- b) nel caso di allevamenti già autorizzati alle emissioni in atmosfera del D.Lgs. 152/06, essi si ritengono autorizzati ai sensi della presente autorizzazione generale se dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori di detti allevamenti devono, per gli eventuali impianti che producono emissioni convogliate, entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro centoventi (120) giorni in caso di adeguamento dell'allevamento, effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate fino a dodici (12) mesi prima della data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento);
- c) nel caso di allevamenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (ossia il 29 aprile 2006) che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988, essi si ritengono autorizzati ai sensi della presente autorizzazione generale se, dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori di detti allevamenti devono, per gli eventuali impianti che producono emissioni convogliate, entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro centoventi (120) giorni in caso di adeguamento dell'allevamento, effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e

inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate fino a dodici (12) mesi prima della data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento);

- d) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli eventuali impianti di produzione e di abbattimento che producono emissioni devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- e) la società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) oppure fornendo altra documentazione, tenuta a disposizione presso l'azienda, che attesti gli avvenuti interventi di manutenzione;
- f) qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- g) gli allegati 1 e 2 con i loro contenuti sono da considerarsi parte integrante dei suddetti obblighi.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria:

- 1. nel caso in cui l'attività di allevamento sia soggetta alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- 2. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 3. nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 4. qualora, anche a seguito della conferma di adesione all'autorizzazione generale da parte dell'autorità competente, la società intenda installare nuovi impianti sottoposti al regime autorizzatorio ordinario.

Nel caso in cui le attività di allevamento siano soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esse non rientrano nella presente autorizzazione di carattere generale.

Art. 6 – COMUNICAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE

- 1. Deve essere comunicata, altresì, a questa Provincia ed al Comune di competenza:
 - a) ogni eventuale variazione relativa alla modifica dei dati del gestore o della ragione sociale della ditta interessata;
 - b) l'eventuale dismissione dell'allevamento, la quale comporterà la decadenza dell'autorizzazione in essere.
 - c) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi delle capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali (aumento maggiore o uguale al 20% della consistenza dichiarata) il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale.

2. Deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
3. In caso di subentro nella gestione dell'allevamento da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando il modulo "A.G. Domanda di adesione per il subentro" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'impianto o l'attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o delle attività purché l'allevamento rimanga invariato. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

Art. 7 – PERIODO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

1. La presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dell'allevamento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
2. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Resta ferma la possibilità da parte della Provincia di Pordenone di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale futura emanazione.

Art. 8 – CONTROLLI

1. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
2. E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 e delle sanzioni di cui all' art. 279 della parte quinta del D.Lgs. 152/06e s.m.i.

Art. 9 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
2. I contenuti del presente provvedimento e dei relativi allegati potranno essere modificati a seguito dell'entrata

in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

3. L'adesione ad un'autorizzazione di carattere generale non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista e che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

Art. 10 – ALLEGATI

Alla presente autorizzazione sono allegati, quali parti integranti della stessa:

- allegato 1: Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale
- allegato 2: Dati tecnici

Art. 11 – DIFFUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Pordenone (<http://www.provincia.pordenone.it>). Viene data comunicazione dell'emanazione del presente provvedimento al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 12 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Pordenone, lì 05/07/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 05/07/2012 03:29:07

IMPRONTA: 3FCD842ADC1F3BB1F729E03BC2AAF952D47C8163BF2E47AF756BD2D022E4C8D9
D47C8163BF2E47AF756BD2D022E4C8D93B42F7DA5B77D46E945024318F68DCC7
3B42F7DA5B77D46E945024318F68DCC789CB6CE0438CEF98592A01B7D9631B5C
89CB6CE0438CEF98592A01B7D9631B5CA68AF6C594A7A3F88F35966F01AB373C